



REGIONE
PUGLIA



FAQ Bando Sottomisura 8.1 – 2022

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Domanda: Cosa si intende per “j) presentazione della documentazione di cantierabilità”, ex art.9.2 Allegato A alla Determinazione n. 174 del 21/12/2022?

Risposta: Nel dettaglio si rimanda alle Principali definizioni dell’Avviso Pubblico 8.1_DAdG 174_2022 presenti sul sito psr.puglia.it.

Domanda: cosa si intende per terreni non agricoli?

Risposta: così come riportato nelle principali definizioni dell’Avviso pubblico, essi sono *“costituiti da terreni abbandonati dalla agricoltura in tempi recenti, al fine di preservare il paesaggio e la diversità degli ambienti (per i terreni abbandonati si farà riferimento alla classificazione dell’Organismo Pagatore AGEA)”*

SOGGETTI BENEFICIARI

Domanda: In merito alla sottomisura 8.1 possono ritenersi beneficiari e quindi presentare DdS anche persone fisiche titolari di un fascicolo aziendale? O trattasi esclusivamente di aziende agricole?

Risposta: Il paragrafo 8 dell’Avviso pubblico specifica che *“I soggetti beneficiari previsti per la Sottomisura 8.1 sono i proprietari terrieri pubblici e privati, nonché loro Consorzi, altri possessori della superficie oggetto di intervento”*. Al successivo paragrafo 9 si specifica che *“i richiedenti gli aiuti devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole tramite costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale, come previsto dal DM n. 162 del 12/01/2015 e ss.mm.ii.”*

Pertanto possono candidarsi soggetti che siano proprietari e possessori ad altro titolo delle superfici oggetto di intervento, indipendentemente dalla natura giuridica del potenziale beneficiario. Relativamente al soggetto e al progetto candidati devono comunque sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 9 dell’Avviso Pubblico, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dal paragrafo 13 dello stesso Avviso Pubblico.

Domanda: Se due titolari di particelle confinanti firmano l’accordo secondo il modello allegato all’avviso pubblico, dopo averlo registrato e in caso di ammissione, devono costituire qualche forma societaria?



REGIONE
PUGLIA



Risposta: La candidatura all'Avviso pubblico può essere presentata in forma associata come da modulistica di cui all'Allegato B della DAdG n.174/2022, con le tipologie che devono essere indicate alla lettera d) del fac-simile riportato nel suddetto Allegato B. Non vi è l'obbligo di costituzione di alcuna forma societaria.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Domanda: In una superficie boscata, avviata a fustaia (no ceduo) che però presenta delle zone prive o con scarsa vegetazione è possibile eseguire il rinfittimento partecipando al bando della Sottomisura 8.1?

Risposta: Alla lettera c) del paragrafo 9.1 dell'Avviso pubblico è specificato che tra le condizioni di ammissibilità delle superfici di intervento *"i terreni interessati dall'intervento non devono essere dichiarati né riconosciuti o qualificati come bosco o comunque con vincolo di destinazione a tale uso"*.

Domanda: Su un terreno, attualmente vincolato alla misura 11.2 è possibile partecipare alla misura 8.1 piantando o castagno o nocciolo o ciliegio?

Risposta: Per una risposta dettagliata occorre conoscere il periodo vincolativo della misura 11.2. In tutti i casi gli eventuali "divieti", per il rischio del doppio finanziamento, scattano dalla data in cui si ottiene la concessione degli aiuti dopo aver partecipato al bando presentando la domanda di sostegno e superando tutti i controlli di ammissibilità. La candidatura al bando 8.1 di superfici eventualmente beneficiarie degli aiuti della sottomisura 11.2 per il mantenimento del metodo di agricoltura biologica non è vietata.

In ogni caso si fa presente che la sottomisura 11.2 eroga il sostegno per il mantenimento di metodi di agricoltura biologica sulle superfici/coltivazioni agricole (seminativi; coltivazioni orticole, olivicole, frutticole, viticole; pascoli). Al contrario la sottomisura 8.1, come previsto dal paragrafo 5 dell'Avviso Pubblico, eroga il sostegno per la trasformazione di superfici/coltivazioni agricole in boschi e questi ultimi non rappresentano usi del suolo eleggibili alla sottomisura 11.2.

Domanda: Parte dell'area d'intervento di 2.000 mq è stata sottoposta 12 mesi fa alla piantumazione di alberi impiegando esemplari molto giovani ed economici. La superficie è eleggibile per il finanziamento?

Risposta: La parziale occupazione del lotto minimo di 2.000 mq non consente la ammissibilità dell'intervento in base a quanto previsto dall'art. 9 del bando. Inoltre gli investimenti e le relative voci di costo sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della DdS.



REGIONE
PUGLIA



Domanda: I terreni destinati a pascolo sono da considerarsi non ammissibili solo se ricadono in zona a valenza ambientale riconosciuta?

Risposta: Sì. Nei terreni individuati come pascoli esterne a tali aree la trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale è soggetta alla disciplina di Piano (art. 66 NTA PPTR) ed alla disciplina del mantenimento dei prati e dei pascoli secondo quanto previsto dal Reg. UE n.1307/2013 e norme nazionali di attuazione. Inoltre, ai fini della conversione delle superfici a pascolo/prato permanente, in aree non vincolate, si richiama la necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Organismo Pagatore AGEA in quanto sussistono, a livello nazionale, dei limiti di mantenimento di tali superfici rispetto alla superficie agricola totale.

Domanda: Possono rientrare le aree urbane di proprietà comunali di tipo F (aree verdi)?

Risposta: Non vi sono preclusioni affinché le aree urbane di tipo F siano ammissibili ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al bando della Sottomisura 8.1 salvo quanto previsto dal paragrafo 9.1 e 11.5 del bando.

Domanda: I limiti di localizzazione previsti alle lettere a) b), c) ,d) e) f) del paragrafo 6 dell'Avviso sono applicabili solo agli interventi dell'Azione 3?

Risposta: No. Come specificato al paragrafo 6 non sono consentiti gli interventi di imboscamento/arboreto da legno/piantagioni a ciclo breve (Azioni 1, 2 e 3) nei limiti di localizzazione indicati ivi indicati.

Domanda: nelle aree ad alta pericolosità idraulica è possibile eseguire gli interventi sulla base del parere n. 13026 del 20/11/2019

Risposta: come disciplinato dal paragrafo 2.3 delle vigenti linee guida, gli interventi di imboscamento ed allestimento dei sistemi agroforestali non sono consentiti all'interno delle superfici classificate aree a Pericolosità Geomorfologica molto elevata (P.G. 3), ai sensi delle NTA dei PAI. In tali aree, tuttavia fanno eccezione, e sono eventualmente consentiti previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, quelli che hanno effetto di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi;

2) Nelle aree ad Alta e Media Pericolosità Idraulica (AP e MP) gli interventi in argomento non sono consentiti. Viceversa tali interventi sono consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino, negli alvei fluviali in modellamento attivo e aree golenali e nelle fasce di pertinenza fluviale, solo se in sicurezza idraulica (agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni).



REGIONE
PUGLIA



Si specifica altresì che, per quanto riguarda gli interventi eseguibili nelle aree ad alta pericolosità idraulica, la tabella B dell'allegato A al parere reso dall'AdB richiamato nel quesito, riporta il quadro sinottico degli interventi consentiti ma subordinati al rispetto delle eventuali condizioni ivi menzionate. Nella proposizione degli interventi si tenga infine conto del parere reso dal Servizio Autorità Idraulica menzionato nel medesimo paragrafo 2.3 delle Linee guida.

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO E COSTI AMMISSIBILI

Domanda: Le operazioni di manutenzione del bosco per la quale è previsto un contributo per 12 anni, devono essere giustificate da fatture e pagamenti?

Risposta: Relativamente alle operazioni di manutenzione si premette che riguardano la fase post-collaudato dell'impianto e, pertanto, sono collocabili in periodo futuro non proprio immediato. Ne consegue che la normativa di riferimento e le procedure di attuazione possono conseguentemente variare.

Allo stato attuale, le ultime disposizioni amministrative che regolano l'erogazione dei premi annuali di manutenzione sono stabilite dalla DAdG n.43/2022, alle quali si rimanda per rendersi conto di quali siano i documenti e le procedure di riferimento.

Domanda: Volendo piantare delle piante di castagno ed essendo delle piante con chioma molto folta, solitamente, si piantano (in un ettaro), circa, 50/70 piante. In quale misura potrebbe rientrare la realizzazione di bosco di castagne?

Risposta: L'impiego del castagno è previsto nell'ambito dell'Azione 2 (arboricoltura da legno a ciclo medio lungo) della Sottomisura 8.1 (Allegato 3 del bando). Si rammenta che la densità di impianto, in questa tipologia, è di 400 piante/ha

Domanda: In merito al sesto e alla densità d'impianto da rispettare esiste un *range* da rispettare nelle 3 diverse azioni per il numero di piante?

Risposta: Il numero di piante ad ettaro per gli impianti realizzati nell'ambito dell'Azione 2 è di 400 piante/ha mentre per gli impianti realizzati nell'ambito delle Azioni 1 e 3 è di 1.600 piante/ha come riportato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 11 del bando.

Domanda: Essendo nell'ultimo anno della misura 11.2 posso piantare castagne o mandorle o il terreno deve essere incolto (senza piante da frutto in campo) per aderire alla misura 8.1?

Risposta: La candidatura al bando 8.1 di superfici eventualmente beneficiarie degli aiuti della sottomisura 11.2 per il mantenimento del metodo di agricoltura biologica non è vietata.



REGIONE
PUGLIA



Si fa presente che la sottomisura 11.2 eroga il sostegno per il mantenimento di metodi di agricoltura biologica sulle superfici/coltivazioni agricole (seminativi; coltivazioni orticole, olivicole, frutticole, viticole; pascoli). Al contrario la sottomisura 8.1, come previsto dal paragrafo 5 dell'Avviso Pubblico, eroga il sostegno per la trasformazione di superfici/coltivazioni agricole in boschi e questi ultimi non rappresentano usi del suolo eleggibili alla sottomisura 11.2 ed è prevista, inoltre, l'erogazione di pagamenti annuali per compensare il mancato reddito della coltura precedente alla realizzazione dell'imboschimento (come da tabella 5 riportata al paragrafo 12 dell'Avviso Pubblico).

Pertanto, in caso di ammissione a finanziamento il terreno interessato dovrà essere trasformato a bosco con le essenze forestali proposte ed approvate relativamente all'azione (1, 2 o 3) richiesta ed approvata.

Domanda: Nel massimale dei 200.000 € sono inclusi anche i costi di gestione?

Risposta: Il limite di 200.000 euro è riferito ai costi di impianto e alle relative spese generali. Nel caso in cui l'IVA non sia recuperabile e la stessa sia oggetto di sostegno a carico del FEASR, il limite di Euro 200.000,00 è comprensivo dell'IVA. Le spese di manutenzione sono riconosciute separatamente entro i limiti stabiliti per tipologia di intervento.

Domanda: Se ci si attiene alle tabelle con i costi previsti nel bando, occorre comunque produrre i preventivi?

Risposta: I preventivi devono essere presentati per le voci di costo non ricomprese nel vigente "Prezziario dei Lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno" al quale fare riferimento.

Domanda: L'indennizzo di mancato reddito si evince esclusivamente dalla scheda di validazione con cui si presenta la domanda?

Risposta: Il sostegno annuo a compensazione del mancato reddito agricolo è calcolato in base alle colture presenti in situazione ante-intervento riferite al biennio precedente alla presentazione della domanda ed alla superficie eleggibile imboschita determinata in sede di accertamento finale di regolare esecuzione dell'impianto.

Domanda: Quali sono i vincoli nel mantenere la Forestazione? Ovvero, per quanto tempo le azioni 1, 2 e 3 devono essere mantenute?

Risposta: Le superfici su cui vengono realizzati gli interventi nell'ambito dell'Azione 1 (Bosco misto a ciclo illimitato), sono assoggettate al vincolo forestale senza limite temporale. Per l'Azione 2 (impianti a ciclo medio lungo) l'impegno, definito nel Piano di Coltura e Conservazione che deve essere redatto in fase di collaudo non può essere inferiore a 40/45 anni, al termine del quale il popolamento potrà essere a tagliato a raso con reversibilità dell'uso del suolo. Infine,



REGIONE
PUGLIA



per l'Azione 3 è minimo 20 anni, al termine del quale il popolamento potrà essere a tagliato a raso con reversibilità dell'uso del suolo.

Domanda: È possibile impiantare nell'ambito di interventi nella zona 1, specie autoctone, quindi presenti nella lista, ma che siano state micorizzate?

Risposta: Il bando non preclude la possibilità di impiegare specie individuate tra quelle ammesse che siano state micorizzate. Resta inteso che il costo unitario che potrà essere riconosciuto è quello stabilito dal Prezziario forestale e che i requisiti relativi alla provenienza del materiale di propagazione e il rispetto delle norme fitosanitarie devono essere garantiti.

Domanda: Il premio annuale a ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo di 12 anni e il premio per i mancati redditi sono erogati automaticamente negli anni oppure è necessario presentare opportuna Dds ogni anno per 12 anni?

Risposta: È necessario presentare annualmente la domanda di pagamento secondo le modalità indicate da apposito provvedimento dirigenziale che viene emesso annualmente con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione delle domande (per la scorsa annualità la DAG n. 43/2022, i cui termini sono stati prorogati con la Determinazione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 348/2022).

Domanda: il *Celtis Australis* (Bagolaro): non è presente nell'elenco delle piante ammesse. E' previsto il suo inserimento su EIP?

Risposta: no. Il *Celtis australis* non è ricompreso nelle specie impiegabili elencate nel bando e nelle successive linee guida che hanno ulteriormente precisato le specie impiegabili ed inserite nell'EIP;

Domanda: se due particelle, estese complessivamente due ettari, saranno interessate, ad esempio, dall'Azione 2 (800 piante in tutto) le 800 piante dovranno essere equamente divise (400 piante su un ettaro e 400 piante su altro ettaro)?

Risposta: il numero di piante da impiantare è rapportato alla superficie di intervento. Se i due corpi sono di un ettaro ciascuno andranno impiantate 400 piante su ciascun ettaro. Se, per ipotesi, la ripartizione fosse 1.5 ettari e 5.000 mq, si dovranno impiantare 600 piante su un appezzamento e 200 sull'altro.

Domanda: sullo stesso appezzamento si possono realizzare sia la sottomisura 8.1 e la 8.2 e con quali importi di spesa complessiva per ettaro?



REGIONE
PUGLIA



Risposta: sulle medesime superfici non si possono finanziare interventi di imboschimento (8.1) e di allestimento di sistemi agroforestali (8.2), perché entrambi finanziano la piantagione di essenze arboree ed arbustive con parametri numerici (piante /ettaro) e di costo unitario (aiuto pubblico / ettaro). Si rammenta a tal proposito quanto previsto dal par.23 dell'Avviso Pubblico in riferimento al divieto di doppio finanziamento nonché all'art.60 del Reg. UE n.1306/2013 Clausola di elusione.

IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI

Domanda: Le ditte forestali da quanto tempo devono essere iscritte al registro regionale e quali sono gli adempimenti per poterle iscrivere?

Risposta: Il requisito di impresa forestale iscritta all'apposito albo regionale riguarda la fase di esecuzione del progetto, ossia di realizzazione dell'imboschimento, ed è riferito alle imprese che devono realizzare i lavori finanziati e piuttosto che i soggetti beneficiari del sostegno. Il requisito deve sussistere nel momento in cui si avviano, dopo aver ottenuto la concessione degli aiuti a seguito di candidatura al bando e di superamento di tutti i controlli di ammissibilità. Per ogni ulteriore informazione a tale riguardo si faccia riferimento al Regolamento regionale n. 9/2013 consultabile al seguente link: <https://bussolanormativa.consiglio.puglia.it/public/leges/LeggeNavscroll.aspx?id=12787>.

Si precisa, inoltre, che relativamente alle operazioni di esecuzione degli imboschimenti collocabili in periodo futuro non proprio immediato, possono comunque intervenire variazioni normative e procedurali di riferimento.

Domanda: l'azienda che partecipa al bando, successivamente alla concessione, può iscriversi all'Albo Regionale delle Imprese Boschive per eseguire i lavori selvicolturali previsti per i dodici anni successivi (MANUTENZIONE) in autonomia, rendicontando attraverso le buste paga degli operai?

Risposta: L'azienda può presentare domanda di iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Boschive per eseguire i lavori selvicolturali di manutenzione previsti per i dodici anni successivi. Resta inteso che potrà operare solo a seguito dell'avvenuto inserimento nel medesimo Albo.

Domanda: le operazioni di manutenzione relative alle "cure colturali" possono essere effettuate da aziende contoterziste non iscritte all'albo regionale delle imprese boschive?

Risposta: No. I lavori devono essere effettuati da imprese iscritte nell'apposito Albo.



REGIONE
PUGLIA



MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Domanda: La domanda per la partecipazione al bando della misura 8.1 deve essere presentata solo da un tecnico abilitato o può essere presentata anche da un agricoltore?

Risposta: La domanda di partecipazione, secondo la procedura dematerializzata indicata al paragrafo 13 dell'Avviso Pubblico, deve essere presentata per il tramite di:

- del CAA (Centro Assistenza Agricola) detentore del Fascicolo Aziendale del richiedente, per quanto riguarda le operazioni informatiche sul portale SIAN;
- un libero professionista abilitato e iscritto negli appositi albi professionali, appositamente incaricato dal richiedente, per quanto riguarda le operazioni informatiche sul portale SIAN (in alternativa al CAA) e sul portale regionale pma.regione.puglia.it.

Domanda: Il soggetto abilitato all'inoltro della DdS può essere un commercialista e/o un ingegnere iscritto all'albo?

Risposta: No, in quanto, come specificato al paragrafo 13 del bando, l'utente abilitato al rilascio della Domanda di sostegno deve essere un CAA o un libero professionista che dovrà essere competente alle attività di progettazione e direzione dei lavori di miglioramento fondiario, sia agrario che forestale, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente.

ALTRO

Domanda: Aderendo alla misura 8.1 si continuano a percepire i titoli Agea?

Risposta: Premesso che il regime di pagamento unico cambia a partire dal corrente anno 2023 in seguito all'entrata in vigore del Piano Strategico PAC 2023 – 2027, l'eleggibilità delle superfici e dei soggetti beneficiari è vincolata a una serie di requisiti che sono definiti a livello nazionale dal Decreto Masaf (Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste) prot. n.0660087 del 23.12.2022, a cui si rimanda in caso di concreto interesse. Anche in questo caso, come per il precedente quesito, la candidatura al bando 8.1 di superfici eventualmente beneficiarie del pagamento unico non è vietata. Eventuali divieti/impegni/obblighi potrebbero scattare dal momento in cui viene emessa la concessione degli aiuti e si dà avvio agli investimenti, anche in relazione all'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale. Il dettaglio di tali divieti/impegni/obblighi sarà comunque riportato nell'eventuale provvedimento di concessione del sostegno a conclusione dei controlli di ammissibilità.

Domanda: Volendo realizzare un bosco con piante di castagne si può anche aderire all'ecoschema 5 ?



REGIONE
PUGLIA



Risposta: Gli Ecoschemi rappresentano una delle novità del regime di pagamento unico a partire dal corrente anno 2023, in seguito all'entrata in vigore del Piano Strategico PAC 2023 – 2027. L'eleggibilità delle superfici e dei soggetti beneficiari è vincolata a una serie di requisiti che sono definiti a livello nazionale dal Decreto Masaf (Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste) prot. n.0660087 del 23.12.2022, a cui si rimanda in caso di concreto interesse. Anche in questo caso, come per il precedente quesito, la candidatura al bando 8.1 di superfici eventualmente beneficiarie del pagamento unico, con richiesta di pagamento per gli ecoschemi, non è vietata.

Eventuali divieti/impegni/obblighi potrebbero scattare dal momento in cui viene emessa la concessione degli aiuti e si dà avvio agli investimenti, anche in relazione all'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale. Il dettaglio di tali divieti/impegni/obblighi sarà comunque riportato nell'eventuale provvedimento di concessione del sostegno a conclusione dei controlli di ammissibilità.

In ogni caso si fa presente che con l'ecoschema 5 è previsto un pagamento per il mantenimento di colture di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) su superfici/coltivazioni agricole (seminativi e/o colture arboree). Al contrario la sottomisura 8.1, come previsto dal paragrafo 5 dell'Avviso Pubblico, eroga il sostegno per la trasformazione di superfici/coltivazioni agricole in boschi e questi ultimi non rientrano tra gli usi del suolo (seminativi e/o colture arboree) eleggibili all'ecoschema 5.

Domanda: nello stimare la superficie oggetto di intervento, occorre comprendere anche la fascia di rispetto o meno?

Risposta: sì. Occorre comprendere anche la fascia di rispetto.

Domanda: per quanto riguarda il criterio di selezione "Aree ricadenti nelle zone Natura 2000 (solo se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito)", esso racchiude anche le aree Important Bird Area (IBA)?

Risposta: Le aree che costituiscono la Rete Natura 2000 sono **esclusivamente** i SIC, le ZSC e le ZPS. Le IBA **NON** rientrano nella Rete natura 2000.

Domanda: la periferia urbana più vicino all'area di intervento dista circa 800 metri ma a circa 250 m passa una strada provinciale. Questa infrastruttura determina l'attribuzione del punteggio relativo alle aree periurbane?

Risposta: No. Come precisato nel bando, *"tale ambito viene valutato in una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati dalla periferia urbana come definita dalla Legge 765/67 e ss.mm.ii. Tale termine di 500 m si riduce nel caso di presenza di elementi che costituiscono l'interruzione della continuità del territorio rurale come l'incrocio di importanti tagli infrastrutturali, nello specifico strade o ferrovie"*. Pertanto, se la periferia urbana è posta al di là dell'infrastruttura



REGIONE
PUGLIA



(strada, o altra tipologia) si riduce l'ampiezza della fascia periurbana meritevole di punteggio. Quest'ultima resta delimitata al territorio ricompreso tra la periferia urbana e l'infrastruttura entro una distanza di 500 m. Si rammenta che, in caso di richiesta di punteggio per il requisito in esame, è necessario allegare la *Documentazione cartografica per le aree periurbane in formato shape file, con evidenza dei requisiti di riferimento*.

Domanda: l'area di intervento è adiacente ad un bosco dove sette anni fa hanno fatto un taglio boschivo. Questo intervento può essere utilizzato per attribuire il punteggio relativo alle superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati?

Risposta: no. Come precisato dal bando, concorrono all'attribuzione del punteggio gli *“interventi di rimboschimento realizzati negli ultimi 10 anni o interventi selvicolturali eseguiti negli ultimi 10 anni su rimboschimenti, regolarmente autorizzati dagli Enti/Uffici competenti. Gli interventi di utilizzazione boschiva e gli interventi selvicolturali su boschi naturali non ricadono in questo specifico criterio”*. Si rammenta che è necessario allegare la documentazione probante (autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti competenti) con cartografia di inquadramento dell'intervento rispetto al criterio di contiguità delle particelle interessate dal progetto di imboschimento.

Domanda: i vincoli PPTR a seguito della partecipazione alla sottomisura 8.1 per l'Azione 1 e l'Azione 2 generano vincoli sia per il beneficiario sia per i vicini per un raggio di 100 metri?

Risposta: i vincoli del PPTR determinati a seguito dell'impianto sono connessi solo agli interventi realizzati nell'ambito dell'Azione 1 in quanto, a conclusione degli stessi, il bando prevede che la destinazione d'uso del terreno sia variata a bosco aggiornando anche il PPTR. Per quanto riguarda la fascia annessa, generata dalla realizzazione del bosco, quindi sempre e soltanto in relazione all'azione 1, si richiama quanto disciplinato dai commi dell'art. 59 punto 4) delle NTA del PPTR (Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) che si riporta testualmente:

Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata:

a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato;

b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;



REGIONE
PUGLIA



c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.

Domanda: I beneficiari dell'Azione 1 e dell'Azione 2, possono coltivare nell'interfila?

Risposta: a tale riguardo si rammenta che l'allegato A DAG n.174/2022 prevede tra gli Impegni la prosecuzione degli impegni previsti per la presentazione delle DdS/DdP per la manutenzione ed i mancati redditi, secondo quanto stabilito nel provvedimento di concessione ed eventuali atti correlati. Pertanto, A conclusione del progetto di imboscamento, con il collaudo degli impianti i beneficiari sono tenuti a sottoscrivere il Piano di Coltura e Conservazione secondo le disposizioni di riferimento (attualmente la Determinazione Sezione Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura n. 353 del 24.05.2022 Sottomisure 8.1 e 8.2 - Approvazione schemi di Piani di coltura e conservazione) e, in relazione all'osservazione delle regole previste saranno erogati i pagamenti di manutenzione e mancati redditi.

La presenza di colture in consociazione con le essenze forestali impiantate non è funzionale a garantire il successo dell'imboschimento oltre a determinare evitare competizione per i fattori vitali (luce, acqua e nutrienti) e, inoltre, non è coerente con l'erogazione dei premi di mancati redditi in relazione alle colture presenti prima dell'esecuzione dei lavori dell'impianto finanziato.

Domanda: Su un progetto che prevede l'imboschimento di una particella, non su tutta la superficie, ma solo su parte di essa e considerando che sulla particella stessa insiste un unico uso agricolo, come si isola la porzione di particella su cui eseguire l'imboschimento?

Risposta: La definizione della porzione di particella su cui eseguire l'intervento, deve essere eseguita sul sistema SIAN, ad esempio:

- Situazione SIAN di partenza -

PARTICELLA X - superficie condotta 3 Ha - GRANO FRUMENTO DURO 3Ha

Supponendo di voler eseguire l'imboschimento su un solo ettaro, il fascicolo SIAN deve essere validato nel seguente modo:

PARTICELLA X - superficie condotta 3Ha - GRANO FRUMENTO DURO 2Ha (NON oggetto di imboscamento)

PARTICELLA X - superficie condotta 3Ha - GRANO FRUMENTO DURO 1Ha (oggetto di imboscamento)

TITOLI ABILITATIVI

Domanda: non riesco a selezionare il campo "SI" relativo alla voce "Rete Natura 2000" sul portale EIP. Eppure l'area di intervento ricade in un Sito della Rete Natura 2000. Preciso che l'area di intervento supera i 10 ettari. Inoltre, alla voce



REGIONE
PUGLIA



PPTR, il portale non consente di valorizzare il campo autorità competente individuata nel Comune in cui ricade l'area di intervento

Risposta: gli interventi di iniziale forestazione con superficie superiore a 20 ettari rientrano nella tipologia riportata punto 1 lettera a) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs n. 152/2006 (Testo unico ambientale) che elenca gli interventi soggetti alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA. Tuttavia, nel caso di specie, per quanto disposto dall'art. 7 lettera b) del TUA nonché dall'art. 3, c. 1, lettera a), punto 3) della Legge regionale n. 26/2022, è necessario attivare la procedura di VIA (e quindi di PAUR ai sensi dell'art. 27bis del TUA trattandosi di VIA di competenza regionale in ossequio all'articolo 23 della Legge Regionale del 3 luglio 2012, n. 18 e smi, come sostituito dall'articolo 52 comma 1 della Legge Regionale del 29 dicembre 2017 n. 67) tenuto conto del dimezzamento delle soglie dimensionali previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 30 marzo 2015. Per questo motivo non è attivabile l'opzione relativa alla sola Valutazione di incidenza in quanto dovrà essere attivato il PAUR: Resta inteso che la procedura di Valutazione di incidenza sarà svolta nell'ambito del procedimento di VIA ricompreso nel PAUR.

Relativamente alla seconda domanda, chiarito, per quanto esposto in precedenza che il PAUR è di competenza regionale, l'autorizzazione paesaggistica da acquisire nell'ambito del PAUR sarà rilasciata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE

Domanda: sulla piattaforma EIP non è possibile caricare gli shape file richiesti nell'allegato D.

Risposta: non è stata prevista questa possibilità in quanto gli shape file sono già stati caricati sulla piattaforma EIP nella fase precedente. Pertanto saranno presi in considerazione quelli già caricati sul portale.